



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE GESTIONE SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-147.4.0.-16

L'anno 2020 il giorno 31 del mese di Gennaio il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in qualita' di dirigente di Settore Gestione Servizi Sociali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INDIZIONE DI R.D.O. APERTA SUL MEPA DI CONSIP, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'ATTIVAZIONE DI UN SOSTEGNO DOMICILIARE A FAVORE DEI BENEFICIARI DELL'INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI DI VIA SAN DONATO 4C (INTERNI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) E GLI ALLOGGI IN VICO DEL DUCA 22 (INTERNI 1,2,3,4,5,6,7,8,9). – CIG N Z552BD5BB8 – ESERCIZIO OPZIONE PROROGA TECNICA EX ART.106 COMMA 11 D.LGS. 50/2016, AFFIDANDO IL SERVIZIO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESA AGORÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DAL 01 GENNAIO 2020 AL 31 MARZO 2020 - CIG N Z082BD5A93

Adottata il 31/01/2020
Esecutiva dal 31/01/2020

31/01/2020

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
SETTORE GESTIONE SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-147.4.0.-16

OGGETTO: INDIZIONE DI R.D.O. APERTA SUL MEPA DI CONSIP, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'ATTIVAZIONE DI UN SOSTEGNO DOMICILIARE A FAVORE DEI BENEFICIARI DELL'INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI DI VIA SAN DONATO 4C (INTERNI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) E GLI ALLOGGI IN VICO DEL DUCA 22 (INTERNI 1,2,3,4,5,6,7,8,9). – CIG N Z552BD5BB8 – ESERCIZIO OPZIONE PROROGA TECNICA EX ART.106 COMMA 11 D.LGS. 50/2016, AFFIDANDO IL SERVIZIO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESA AGORÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DAL 01 GENNAIO 2020 AL 31 MARZO 2020 - CIG N Z082BD5A93

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova relativi alle funzioni e alle competenze dirigenziali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale (di seguito "D.C.C.") di Genova n. 72 del 12 giugno 2000 e s.m.i;
- il Testo Unico (di seguito "T.U.") delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo (di seguito "D.Lgs") 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165- "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 - "*Codice dei contratti pubblici*" e s.m.i. ed, in particolare, l'Allegato IX;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con D.C.C. di Genova n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. di Genova n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I – approvato con D.C.C. di Genova n. 1121 del 16 luglio 1998 e s.m.i. ed, in particolare, il Titolo III - Funzioni di direzione dell'Ente;
 - il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del Comune di Genova;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito “D.P.R.”) 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
 - l'art. 26 della Legge (di seguito “L.”) n. 488/1999 e s.m.i.;
 - il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
 - il D.lgs. n. 118 del 2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali;
- Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL;
- Visti:
 - l'articolo 163, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
 - il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
 - Viste:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2019-2021;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2019/2020”;

VISTE ALTRESÌ:

- la legge 328 dell'8/11/2000 “ legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” in particolare l'art. 6 che individua le funzioni del Comune per la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete e l'art. 22 comma 2 punto g) che prevede interventi per le persone anziane con l'inserimento presso strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e/o residenziale per coloro che non siano assistibili a domicilio;
- la L.R. n. 12/2006 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” ed in particolare l'art. 34 comma 3) punto b) – politiche a favore degli anziani e l'art. 22 comma 4 punto e) che prevede l'istituzione per ogni Ambito Territoriale Sociale di strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali che non siano assistibili a domicilio;
- le linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

PREMESSO CHE:

- da anni il Comune di Genova ha attivato un servizio di sostegno domiciliare, per anziani autosufficienti o persone in situazione di disagio socio-economico ed alloggiativo, presso alloggi di civica proprietà o comunque in disponibilità del Comune;

- che nel territorio del Municipio Centro Est (ATS 42) tale servizio attualmente si svolge nelle residenze sociali “Biscotti” e Duca site in Via San Donato 4C ed in Vico del Duca 22 e composte rispettivamente da dieci e nove alloggi;

- che con determinazione dirigenziale 2016-301.0.0.-167 del 04/11/2016, veniva indetta una procedura per l’affidamento della gestione del servizio presso le residenze sociali “Biscotti” e “Duca” destinate a persone autosufficienti in condizioni di disagio sociale ed economico, per il periodo 01/12/2016 – 31/12/2016 e opzione mesi successivi;

- che con determinazione dirigenziale 2016-301.0.0.-199 del 02/12/2016 veniva aggiudicato definitivamente il servizio al costituendo Raggruppamento Temporaneo Impresa Consorzio Agorà Società Cooperativa Sociale (mandatario) / E.V.A.L. Ente Volontariato Anspi Liguria (mandante) per il periodo dal 01 al 31 Dicembre 2016 per l’importo di €5.385,40 (al netto dell’IVA al 5%);

- che in data 15 gennaio 2019 il Consorzio Agorà Società Cooperativa Sociale comunicava la variazione di denominazione in AGORA’ Società Cooperativa Sociale;

- che il Capitolato di Gara, approvato con determinazione dirigenziale 2016-301.0.0.-167 , riserva al Comune la facoltà di esercitare l’opzione assegnando il servizio per i periodi successivi a dicembre 2016, sino alla soglia di Euro 190.476,19 oltre IVA al 5%, (comprensivi del periodo di aggiudicazione del servizio);

- che il 31 Gennaio 2020 il contratto scadrà, in quanto, con il corrispettivo dovuto per il mese di gennaio 2020 verrà raggiunta la soglia massima (Euro 190.476,19 oltre IVA al 5%,) convenuta per i successivi rinnovi del contratto attualmente in essere;

DATO ATTO CHE:

- le finalità del servizio sono:

- a) Fornire il supporto domiciliare, a persone singole o nuclei giovani/adulti in carico ai Servizi Sociali del Comune di Genova, sulla base del Progetto Individuale di Assistenza (PAI);
- b) Supportare i beneficiari dell’intervento domiciliare rispetto alla cura della propria persona, all’alimentazione e al corretto uso del proprio alloggio e degli spazi comuni, nell’ottica del mantenimento e consolidamento della propria autonomia personale anche nella prospettiva della gestione autonoma del proprio alloggio;
- c) prevenire, ritardare e/o contenere il decadimento psico-fisico, mantenendo e supportando l’autonomia personale, favorendo la rete personale e territoriale della persona anziana;
- d) sostenere la definizione di progetti di autonomia individuale e alloggiativa, anche attraverso mirati supporti educativi in connessione con altre Agenzie territoriali e cittadine, per persone adulte e/o famiglie;
- e) sostenere la socialità, la civile convivenza, il rispetto delle regole comunitarie;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

f) promuovere attività ed iniziative mirate al reciproco aiuto, anche al fine di contrastare la marginalità sociale, nella realizzazione dell'intervento;

PRESO ATTO

- che per garantire la continuità del servizio è necessario indire apposita procedura di evidenza pubblica volta ad individuare un nuovo aggiudicatario;

- che lo strumento dell'Accordo Quadro previsto dall'art.54 del D.lgs 50/2016:

✓ garantisce il rispetto della trasparenza e della concorrenzialità delle procedure, in linea con quanto espresso dalle Direttive UE;

✓ ha durata pluriennale, non superiore a quattro anni per gli appalti nei settori ordinari ed ad otto anni per gli appalti nei settori speciali;

✓ permette di non individuare a priori ed in via definitiva le quantità di interventi che la C.A. intende assegnare e consente di attivare effettivamente i servizi in base alle necessità ed alle disponibilità finanziarie nel corso della vigenza dell'A.Q.;

✓ individua a monte per tutta la durata dell'A.Q. il soggetto con il quale attivare il servizio, le caratteristiche qualitative e organizzative del servizio, il costo delle prestazioni, con una valutazione qualità/prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa);

✓ snellisce le procedure successive di attivazione del servizio, non richiedendo una nuova procedura concorrenziale ad ogni affidamento, viene così semplificato e ridotto nei tempi;

VERIFICATO

- che il servizio di "Sostegno domiciliare" non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da CONSIP SPA;

- che risulta, invece, presente sul MEPA di CONSIP – Capitola Tecnico – ALLEGATO 27 al Capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi sociali" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO PERTANTO:

- di indire apposita procedura di gara tramite Richiesta di Offerta (R.D.O.) Aperta sulla piattaforma MEPA di Consip ai sensi dell'art. 36 commi 2 lettera B del D.lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art.54 del D.Lgs.50/2016, per la gestione del servizio di "Sostegno Domiciliare", da aggiudicare ad un singolo operatore economico;

- di prevedere, nelle more dell'espletamento delle operazioni di gara volte ad individuare un nuovo contraente, un periodo di proroga tecnica, ai sensi dell'art.106 comma 11 D.Lgs.n.508/2016, a decorrere dal 01 Gennaio 2020 sino al 31 marzo 2020 per un valore complessivo di € 15.340,00 (IVA al 5 % inclusa);

RITENUTO ALTRESÌ:

- di approvare, al fine di dare seguito all'indizione della nuova procedura di scelta del contraente, la progettazione del servizio ai sensi dell'art.23 commi 14 e 15 del D.lgs. 50/2016, con i contenuti ivi previsti, comprensiva della seguente documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ALLEGATO A: CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO
ALLEGATO B: CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
ALLEGATO C: SCHEMA DELL'ACCORDO QUADRO
ALLEGATO D: SCHEMA DI CONTRATTO DERIVATO APPLICATIVO
ALLEGATO E: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
ALLEGATO F: DGUE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE
ALLEGATO G: INFORMATIVA PRIVACY
ALLEGATO H: PROSPETTO ECONOMICO

- di stabilire che la R.D.O. aperta e l'esecuzione del servizio siano rispettivamente regolate dal documento "Condizioni particolari della R.D.O." e dal "Capitolato Tecnico Prestazionale" che costituiscono, entrambi, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento nonché, in subordine, dai documenti richiamati negli stessi di cui, in particolare, le Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi ed il Capitolato Tecnico – ALLEGATO 27 al Capitolato d'oneri "servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "servizi sociali" ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- di aggiudicare il servizio (lotto unico), ai sensi dell'art. 95 – comma 3 lettera a) del Codice dei Contratti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo del servizio medesimo;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Codice dei Contratti, negli atti di gara non è prevista la ripartizione del servizio in più lotti funzionali o prestazionali, come definiti, rispettivamente, all'art. 3 comma 1 lettere qq) e ggggg) del Codice medesimo, in quanto trattasi di un servizio omogeneo non frazionabile ai fini dell'efficace conduzione dello stesso;
- la scelta della procedura R.D.O. aperta, garantisce il rispetto dei principi previsti all'art. 30 del Codice dei Contratti;
- nella procedura R.D.O. aperta, di cui sopra, la stazione appaltante non opera alcuna limitazione al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione e, pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione al punto 3.6 delle "Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con delibera n. 1097/2016 e successivo aggiornamento con delibera n. 206/2018, non sussiste alcuna limitazione circa gli operatori economici da invitare;
- trattandosi di servizio che non prevede interferenze non si ravvisa la necessità di redigere il DUVRI;

DATO ATTO che secondo quanto stabilito all'art. 95 – comma 10 del Codice dei Contratti, negli atti di gara è richiesto di indicare nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

RITENUTO, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per il servizio di cui trattasi, da eseguirsi secondo modalità analoghe o migliorative rispetto a quanto stabilito negli atti di gara, ad un prezzo più vantaggioso, di:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- a) procedere, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.D.O., all'annullamento dell'indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) chiedere, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.D.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva del servizio, all'Impresa collocata prima in graduatoria ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/ qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorporamento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

APPURATO inoltre, che:

- l'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266, dispone che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.), in oggi A.N.A.C., ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. (ex A.V.C.P.), con deliberazione del 20 dicembre 2017 n. 1300 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2018", in relazione alla presente procedura, non deve essere corrisposto all'A.N.A.C.;

VERIFICATO:

- che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- che il RUP della relativa procedura è la Dott. Maria Letizia Santolamazza Dirigente della Direzione Politiche Sociali;
- che è stata regolarmente accertata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e d'incompatibilità in conformità al Codice di Comportamento ed alla Normativa anticorruzione;
- che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1. che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

a) il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è: a) Fornire il supporto domiciliare, a persone singole o nuclei giovani/adulti in carico ai Servizi Sociali del Comune di Genova, sulla base del Progetto Individuale di Assistenza (PAI); b) Supportare i beneficiari dell'intervento domiciliare rispetto alla cura della propria persona, all'alimentazione e al corretto uso del proprio alloggio e degli spazi comuni, nell'ottica del mantenimento e consolidamento della propria autonomia personale anche nella prospettiva della gestione autonoma del proprio alloggio; c) prevenire, ritardare e/o contenere il decadimento psico-fisico, mantenendo e supportando l'autonomia personale, favorendo la rete personale e territoriale della persona anziana; d) sostenere la definizione di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

progetti di autonomia individuale e alloggiativa, anche attraverso mirati supporti educativi in connessione con altre Agenzie territoriali e cittadine, per persone adulte e/o famiglie; e) sostenere la socialità, la civile convivenza, il rispetto delle regole comunitarie; f) promuovere attività ed iniziative mirate al reciproco aiuto, anche al fine di contrastare la marginalità sociale, nella realizzazione dell'intervento;

b) il contratto avente per oggetto il servizio di sostegno domiciliare, per anziani autosufficienti o persone in situazione di disagio socio-economico ed alloggiativo, presso gli alloggi della civica amministrazione siti nel territorio del Municipio Centro Est (ATS 42) e precisamente le residenze sociali "Biscotti" e "Duca" siti in Via San Donato 4C ed in Vico del Duca, 22 e composte rispettivamente da dieci e nove alloggi, verrà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;

c) il contraente verrà scelto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo **mediante RDO APERTA su Mepa** volta alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, del D.Lgs. 50/2016;

2. **di stabilire** che la durata dell'appalto sarà di 6 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro relativo al Lotto. In caso di estrema e particolare urgenza di svolgimento del servizio da parte della Stazione Appaltante, vista anche la particolare natura dei servizi oggetto della presente gara, nel rispetto delle tempistiche normativamente previste, l'esecuzione dell'appalto potrà avere inizio in data antecedente alla sottoscrizione del relativo Accordo Quadro.

3. **di approvare** la progettazione del servizio, ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, con i contenuti ivi previsti, comprensivo della seguente documentazione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ALLEGATO A: CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO

ALLEGATO B: CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

ALLEGATO C: SCHEMA DELL'ACCORDO QUADRO

ALLEGATO D: SCHEMA DI CONTRATTO DERIVATO APPLICATIVO

ALLEGATO E: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

ALLEGATO F: DGUE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE

ALLEGATO G: INFORMATIVA PRIVACY

ALLEGATO H: PROSPETTO ECONOMICO

4. **di indire una RDO aperta sulla piattaforma MEPA di Consip per l'affidamento** ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 50/2016, per la gestione del servizio di "Sostegno Domiciliare" a favore dei beneficiari dell'inserimento presso gli alloggi di Via San donato 4c e di Vico del Duca 22 denominate "Residenze sociali Biscotti e Duca";

5. **di stabilire** che la RDO e l'esecuzione del servizio siano disciplinate dal documento "Condizioni particolari di RDO" e dal "Capitolato Tecnico prestazionale" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché dai documenti richiamati negli stessi;

6. **di definire** quale valore massimo preventivato posto a base di gara per la realizzazione del servizio € **34.715,94**, oltre IVA se dovuta - CIG N. **Z552BD5BB8**;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

7. **di assegnare** il servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la facoltà di non procedere all'assegnazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo al servizio medesimo;
8. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 26 comma 3 ter del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., non è stata ravvisata la sussistenza di interferenze e che quindi gli oneri per la sicurezza a carico della stazione appaltante sono quantificati in Euro 0,00;
9. **di dare atto**, altresì che, secondo quanto stabilito all'art. 95 – comma 10 del Codice dei Contratti, è prevista la dichiarazione in sede di offerta dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
10. **di demandare** ad un successivo provvedimento, da adottarsi, dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del Codice dei Contratti, la nomina della Commissione giudicatrice incaricata di esaminare le offerte pervenute nell'ambito della procedura di cui al precedente punto 1) e di attribuire i relativi punteggi;
11. **di demandare** a successivi provvedimenti gli impegni di spesa necessari alla stipula dei singoli contratti derivati applicativi a seguito della stipula dell'Accordo Quadro;
12. **di prevedere**, nelle more dell'espletamento della gara, un periodo di proroga tecnica ex art.106 comma 11 D.Lgs. 50/2016, affidando il servizio dal 01 Gennaio 2020 al 31 marzo 2020, per un valore complessivo di € 15.340,00 IVA INCLUSA AL 5% al Raggruppamento Temporaneo Impresa Agorà Società Cooperativa Sociale (mandatario al 77%) P.IVA 03486790102 / Comitato Regionale E.V.A.L. Ente Volontariato Anspi Liguria Onlus (mandante al 23%) P.IVA 95035910108;
13. **di impegnare**, per l'affidamento l'importo complessivo di € 15.340,00 iva inclusa al 5% che verrà iscritto a Bilancio 2020 in corrispondenza dell'attuale Capitolo 41924 "Convenzioni con cooperative sociali e volontariato per anziani" C.d.c. n. 3281 "Strutture Residenziali per Anziani Centro Est" " Voce Economica n.623 "Convenzioni" P.d.C: U 1.3.2.15.8. "Contratto di servizio di assistenza sociale" Bilancio 2020 (Imp.2020/ 3791) C.Benf. 322 - **CIG N Z082BD5A93**
14. **di dare atto** che la spesa impegnata con il presente atto non è soggetta ai limiti dei dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5, lettera c) D.Lgs.267/2000 in quanto relativa ad un servizio continuativo ed è necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
15. **di dare atto** che, per la tipologia del servizio di cui trattasi, ad oggi, non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., per conto del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, per l'approvvigionamento di determinate forniture di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;
16. **di dare atto** che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs.267/2000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

17. **di dare atto** che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
18. **di dare atto** che il Rup è la Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza Dirigente della struttura Politiche Sociali;

Il Dirigente
Dott. Maria Letizia Santolamazza.